

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 26/01/2021

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- In data 11/03/2015 ha concluso con l'intermediario il contratto di finanziamento con delegazione di pagamento n. *044, estinto anticipatamente nel luglio 2019.
- In sede di estinzione anticipata non le veniva riconosciuto l'integrale rimborso della quota non maturata delle commissioni ed oneri contrattuali.
- Dopo avere infruttuosamente esperito il reclamo, parte ricorrente ha presentato ricorso - in cui richiama integralmente il primo - chiedendo la restituzione di complessivi € 1.782,25, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di quota non maturata delle commissioni di attivazione, di gestione, di intermediazione nonché delle spese di istruttoria, oltre agli interessi legali dal giorno di estinzione al saldo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Il contratto *de quo* veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 50, con decorrenza dal 1°/07/2019. In tale sede, restituiva € 201,37 a titolo di ratei non maturati.
- In sede di reclamo, la ricorrente formulava la richiesta di un ulteriore rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri che veniva accolta parzialmente offrendo la somma di € 201,68, rifiutata dalla stessa.
- L'intermediario ribadisce la correttezza del proprio operato.

- Le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Pertanto, trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione dei finanziamenti da parte di un soggetto terzo, non sono soggette a restituzione *pro quota*.
- Le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende; esse sono riferite, quindi, ad attività tipicamente *up front* e non suscettibili di rimborso.
- Le spese di istruttoria sono riconducibili ad attività tipicamente *up front* e dunque insuscettibili di rimborso.
- In ordine alle commissioni di gestione, nel conteggio estintivo è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 201,37, calcolata utilizzando il criterio contrattuale del costo ammortizzato (IAS 39). L'intermediario rinnovava la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 201,68 calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.
- Le spese legali non sono suscettibili di rimborso nei procedimenti incardinati innanzi all'ABF.

L'intermediario chiede:

- in via principale,
 - rigettare la richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato pari a € 201,37;
 - rigettare la richiesta di restituzione delle spese di istruttoria e di attivazione;
 - rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di essere tenuto a rimborsare somme ulteriori, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 201,68, rifiutato dalla ricorrente;
- in via di ulteriore subordinata, nella denegata ipotesi di essere tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di oneri non maturati, pari a € 201,37.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo di una parte delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle

commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente ex art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il

consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-sexies TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, il Collegio rileva che il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza dal 31/06/2019, dopo il pagamento di n. 50 rate delle 120 complessive.

Dal contratto risulta l'intervento di un mediatore iscritto all'albo OAM, che timbra e sottoscrive. L'intermediario allega copia dell'incarico di mediazione conferito dalla ricorrente e copia della fattura relativa alla retrocessione della commissione allo stesso spettante.

Quanto alla classificazione degli oneri contrattuali, sulla base del consolidato orientamento ABF il Collegio ritiene che le Spese di istruttoria (A), le Commissioni di attivazione (B) e i Costi di intermediazione (F) abbiano natura *up front*. Sempre secondo i più recenti orientamenti, le Commissioni di gestione (C) sono rimborsabili secondo il criterio *pro rata temporis* in assenza di copia del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente. Proprio con riferimento al rimborso delle predette Commissioni *sub* lett. C l'intermediario ha versato in atti copia del piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente, ma relativo ad un altro prestito (n. ***854, importo lordo mutuato € 38.760,00 importo rata € 323,00 TAN 4,20%). Di conseguenza, deve essere applicato il criterio *pro rata* al calcolo della quota non maturata di questa Commissione.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 1.128,00. Detto importo è inferiore a quello richiesto in quanto il ricorrente applica il criterio *pro rata* a tutti gli oneri contrattuali.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

Pertanto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento parziale e riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere dall'intermediario la restituzione della somma di € 1.128,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.128,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA